



REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 499

DEL 08/11/2011

OGGETTO: adozione del Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per il personale dirigenziale dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.

Il Direttore Amministrativo riferisce:

la legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2005 ha istituito l'Istituto Oncologico Veneto quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;

al personale dipendente, costituito nella prima fase dalle dotazioni organiche dei servizi e unità operative dell'Azienda ULSS 16 e dell'Azienda Ospedaliera di Padova si applica il C.C.N.L. del personale del servizio sanitario nazionale;

il D.P.R. 483 del 17 dicembre 1997 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale", all'art. 75 dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "... devono adeguare, per la parte compatibile, i propri regolamenti organici del personale alle disposizioni del presente regolamento per la disciplina dei concorsi, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle procedure concorsuali";

il Ministero della Salute ha provveduto a inviare a questo Istituto la circolare ministeriale del 8 aprile 1998, indirizzata agli IRCCS di diritto pubblico e privato allora esistenti, contenente le indicazioni per l'adozione dei regolamenti, tenuto conto della specificità degli IRCCS, derivante dal loro carattere scientifico;

tutto ciò premesso, si propone l'adozione del "Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per il personale dirigenziale dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;

VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

ACQUISTO il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreti del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 282/2009 e n. 16/2010

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per il personale dirigenziale dell’Istituto Oncologico Veneto”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare immediata l’esecutività del presente provvedimento.

Il Direttore Generale

F.to - Prof. Pier Carlo Muzzio -



**REGIONE DEL VENETO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I.R.C.C.S.**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA
CONCORSUALE DEL PERSONALE
DIRIGENZIALE DEL S.S.N.**

TITOLO I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 1

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
 - c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
 - d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 2

Bando di concorso

1. L'assunzione in servizio è disposta dall'Istituto nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dall'Istituto.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive e modificazioni e integrazioni.
3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non può complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.
4. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.

5. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.
6. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
7. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
8. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.
9. Per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica certificata, la data di invio è attestata dalla ricevuta di accettazione.
10. Per le domande inoltrate a mezzo corriere espresso, la data di invio è attestata dalla ricevuta di accettazione.

Art. 3

Domande di ammissione ai concorsi

1. Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:
 - a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 - c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - d) le eventuali condanne penali riportate;
 - e) i titoli di studio posseduti;
 - f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
3. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6. Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
7. Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In

caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 4 **Esclusione dai concorsi**

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del direttore generale da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

TITOLO II **PROCEDURE CONCORSUALI**

Art. 5 **Nomina delle commissioni**

1. Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attività della stessa.
2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
3. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'Istituto, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.
4. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.
5. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nella stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.
6. Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
7. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
8. Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
9. Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va designato un componente supplente.

Art. 6 **Svolgimento delle prove**

1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 7 **Concorso per titoli ed esami**

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, i cui punteggi vengono stabiliti all'art 29, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Per i titoli viene attribuito un punteggio fino a 30/100. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli del presente regolamento.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica e orale.

Art. 8 **Adempimenti preliminari**

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
2. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3. La commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali delle prove concorsuali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
4. La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
5. All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità.
6. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 9 **Verbali relativi al concorso**

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige un verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, all'effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
4. Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.
5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.
6. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
8. Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici dell'Istituto per le determinazioni del direttore generale.

Art. 10 **Criteri di valutazione dei titoli**

Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) titoli di carriera:

- 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale medico;
- 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;

b) pubblicazioni:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità e ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. La Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni in rapporto ai parametri bibliometrici comunemente accettati (quali Impact Factor, numero di citazioni, H-index); procederà anche, per la valutazione delle pubblicazioni stesse, all'applicazione di algoritmi comunemente accettati (quali ad esempio quelli applicati dal Ministero della Salute) e volti al bilanciamento dei dati bibliometrici. La Commissione può a suo insindacabile giudizio escludere dalla valutazione tipologie di pubblicazione particolari (abstracts, posters etc.).

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- del fatto che le pubblicazioni siano avvenute quando il candidato era in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso al concorso in questione;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

c) curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di

avanzamento di ricerca scientifica, nonché le pubblicazioni non valutabili in base alla lett. b) del presente articolo. Nel curriculum sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale, ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 11

Prova scritta: modalità di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere. Il candidato dopo aver verificato la regolarità della documentazione, controfirma la prova estratta.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita penna e carta recante il timbro dell'Istituto e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di penne o carta diversa comporta la nullità della prova.
5. A ciascun candidato vengono consegnate due buste di uguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

7. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
8. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
9. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
10. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, risultare dai verbali del concorso.
11. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
12. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dall'Istituto scelto tra i propri dipendenti.

Art. 12 **Adempimenti della commissione**

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.
2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.
3. Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinate alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
5. Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.
6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverrà dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

Art. 13 **Valutazione delle prove d'esame**

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 18/25.

2. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.

Art. 14

Prova pratica: modalità di svolgimento

1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 13.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.
3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

Art. 15

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dall'articolo 13.
2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.

TITOLO III GRADUATORIA - NOMINA – DECADENZA

Art. 16

Graduatoria

1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'Istituto per i provvedimenti di cui all'articolo 17.

Art. 17 **Conferimento dei posti**

1. Il direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.
6. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione, fatte salve diverse disposizioni di legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili.
8. Per particolari esigenze, le graduatorie di cui al comma precedente possono essere utilizzate, a discrezione dell'amministrazione, per la copertura di posizioni analoghe a quelle per le quali il concorso è stato bandito.

Art. 18 **Adempimenti dei vincitori**

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
 - a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
 - b) certificato generale del casellario giudiziale;
 - c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'Istituto, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

TITOLO IV

NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 19

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 20

Valutazione attività in base a rapporti convenzionali

L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Art. 21

Valutazione servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4,

commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

4. Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato, per il 25% della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

5. I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati presso le Aziende Sanitarie qualora detti Istituti abbiano provveduto all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall'art. 25 D.P.R. 20.12.1979 n. 761. In caso contrario, i relativi servizi sono valutati per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

Art. 22

Servizio prestato all'estero

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

Art.23

Specializzazioni e servizi equipollenti

1. Ai fini dei concorsi per il livello dirigenziale del personale del ruolo sanitario, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del SSN.

2. Per l'ammissione ai concorsi per discipline e figure professionali dedicate alla ricerca, per le quali non esiste la scuola o specializzazione adeguata, in luogo della stessa sono richiesti, quali requisiti specifici di ammissione, i seguenti:

- a) scuola di specializzazione in una disciplina attinente alla materia oggetto del concorso;
ovvero:
- b) dottorato di ricerca conseguito in area o su tematiche di ricerca strettamente pertinenti o affini, o titolo equivalente conseguito all'estero;
ovvero:
- c) scuola di perfezionamento universitaria, almeno triennale, nella disciplina o in disciplina affine;
ovvero:
- d) cinque anni di documentata attività nel settore di ricerca con incarico di borsista, contrattista o collaboratore presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico oppure in laboratori di ricerca di enti di ricerca nazionali o esteri.

3. Per l'ammissione ai concorsi per figure professionali dedicate alla ricerca può essere richiesto, in luogo della specializzazione quanto indicato nel comma 2.

4. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 483/97 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza

Art. 24

Equipollenze ed affinità

Le discipline equipollenti e le discipline affini sono individuate rispettivamente con D.M. 30 gennaio 1998 e con D.M. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25

Discipline con pluralità di accesso

1. Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del SSN.

2. I concorsi in discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con le modalità indicate nel bando e, per quanto riguarda la valutazione dei titoli, con le modalità previste per lo specifico profilo dell'area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate in modo da assicurare la presenza di un membro con competenza adeguata per ciascuna categoria professionale. Ove il

numero complessivo dei componenti risulta pari è designato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.

3. Per l'area della ricerca possono essere previsti come requisiti di ammissione anche altri diplomi di laurea, di volta in volta indicati.

TITOLO V CONCORSI DI ASSUNZIONE

CAPO I

CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL LIVELLO DIRIGENZIALE DEL RUOLO SANITARIO

Art. 26

Requisiti specifici di ammissione

I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

- a) diploma di laurea specifico;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero requisiti di cui all'art. 23, qualora ne ricorrano le condizioni;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine specifico, ove previsto, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Art. 27

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'Istituto ed è composta da:

a) presidente:

- il Direttore Scientifico o il Direttore Sanitario o un dirigente designato dal Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Direttore Scientifico d'intesa con il Direttore Sanitario;

b) componenti:

1. un direttore di struttura complessa del S.S.N. esperto della disciplina a concorso, designato dal Comitato Tecnico Scientifico;
2. un secondo esperto della disciplina concorso, ovvero un professore universitario esperto della disciplina a concorso o in disciplina in cui è riconducibile il servizio o il laboratorio di ricerca, designati dal Comitato Tecnico Scientifico;
3. un dirigente o funzionario direttivo designato dal Ministero della Salute;
4. un dirigente o funzionario direttivo designato dalla Regione Veneto;

c) segretario:

- un funzionario amministrativo dell'Istituto appartenente ad un livello non inferiore alla categoria D

Art. 28 **Prove d'esame**

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.

c) prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 29 **Punteggio**

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica;
- e) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 8
- b) titoli accademici e di studio: 2
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 15
- d) curriculum formativo e professionale: 5

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento.

Per il personale medico, il servizio prestato a tempo pieno è da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di contratti di ricerca o collaborazione alla ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,20 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;

c) servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche attinenti al concorso, secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'accesso al ruolo sanitario, punti 0,30 per ognuna, fino ad un massimo di punti 0,60.

6. Non sono valutabili la specializzazione e i requisiti e titoli ex art. 23 fatti valere come requisiti di ammissione.

7. Per il profilo professionale "medico", la specializzazione conseguita ai sensi della normativa comunitaria vigente, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 368/99, fra i titoli di carriera con i punteggi di cui sopra, come servizio prestato nel profilo a concorso, nel limite massimo della durata del corso di studi.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento.

CAPO II

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL LIVELLO DIRIGENZIALE DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO

Art. 30

Relativamente a requisiti di accesso, commissione esaminatrice e prove di esame si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 483/97 per ciascun profilo professionale.

Art. 31 Punteggio

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 25 punti per la prova scritta;
- b) 25 punti per la prova pratica;
- e) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10
- b) titoli accademici e di studio: 2
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 13
- d) curriculum formativo e professionale: 5

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 21 e 22:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- b) attività espletata a seguito di contratti di ricerca o collaborazioni presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,20 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
- c) attività espletata a seguito di conferimento di borse di studio o di ricerca presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, punti 0,20 per anno, se non valutata già come requisito d'accesso;
- d) servizio di ruolo quale dirigente presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici di studio e professionali:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, diverse da quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'accesso ai ruoli professionale-tecnico e/o amministrativo, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 10.

CAPO III

AVVISO PER INCARICO QUINQUENNALE DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA DEL RUOLO SANITARIO

Art 32

Per quanto concerne i requisiti e criteri per l'accesso all'incarico di direzione, valutazione dei titoli e criteri sul colloquio, modalità di indizione, valgono le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 33

Composizione della Commissione

Per la composizione delle Commissioni in oggetto si rimanda alla normativa dettata dal D.L. 16 Ottobre 2003.

Componenti:

1. il Direttore Scientifico, che funge da Presidente;
2. un dirigente dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposto a una struttura complessa ed esperto nella disciplina oggetto dell'incarico, designato dal Comitato Tecnico-Scientifico;
3. un dirigente dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposto a una struttura complessa ed esperto nella disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal Direttore Generale;
4. un dirigente dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposto a una struttura complessa ed esperto nella disciplina oggetto dell'incarico, individuato dalla Regione Veneto;
5. un dirigente o funzionario direttivo designato dal Ministero della Salute
6. segretario:
un funzionario dell'Istituto appartenente ad una categoria non inferiore alla categoria D

CAPO IV

Art. 34

Per il personale non dirigenziale vale la disciplina concorsuale di cui al D.P.R. 27.03.2001 n. 220.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal 08/11/2011

La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2011

La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li _____

La Dirigente
Struttura Semplice Affari Generali
Dott.ssa Marina Giusto

Trasmessa per le relative competenze a:

Direttore Amministrativo pietro.girardi@ioveneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@ioveneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@ioveneto.it
Direzione Generale direttore@ioveneto.it
Struttura Semplice Affari Generali marina.giusto@ioveneto.it
Dip. Interaz. Gestione e Amministr. ne Personale personale@sanita.padova.it
Amministrazione del Personale IOV franco.sterpi@ioveneto.it
Comunicazione e Marketing IOV bruno.bandoli@ioveneto.it
Andrea Azzalini andrea@ioveneto.it
Collegio sindacale IOV

